

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE-SEDE-OGGETTO-ATTIVITA'-DURATA**

##### **ART. 1**

E' costituita una Associazione scientifica tra Medici Chirurghi e Odontoiatri ed altri professionisti operanti nel settore medico-odontoiatrico legale denominata "Società Medico Odontoiatrica Legale Toscana (S.M.O.L.T.).

##### **ART. 2**

L'Associazione si propone, senza scopo di lucro, di:

- riunire in gruppo i cultori della Medicina ed Odontoiatria Legale
- promuovere lo studio, la ricerca e lo sviluppo scientifico nell'ambito della Medicina ed Odontoiatria Legale
- promuovere lo scambio culturale ed interdisciplinare con analoghe società o associazioni nazionali ed internazionali
- favorire tra gli operatori nel settore rapporti di collaborazione e solidarietà

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può:

- aderire ad iniziative aventi scopi analoghi
- promuovere e partecipare a convegni, studi, conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni culturali
- pubblicare una rivista od un notiziario
- promuovere ogni forma di divulgazione della cultura medico odontoiatrica legale
- promuovere la reciproca conoscenza fra gli associati anche con attività ricreative, incluse quelle conviviali
- promuovere ogni altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

##### **ART. 3**

La durata dell'Associazione è illimitata e cioè fino a delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea generale dei soci.

### **TITOLO II**

#### **SOCI- AMMISSIONE- QUOTE - ESCLUSIONE**

##### **ART. 4**

Possono essere soci dell'Associazione i medici chirurghi, gli odontoiatri nonché gli altri professionisti che operino nel settore medico-odontoiatrico e legale, liberamente ed effettivamente esercenti la professione.

##### **ART. 5**

L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci effettivi, soci onorari e sostenitori esterni.

Sono Soci Fondatori sia quelli intervenuti personalmente all'atto costitutivo dell'Associazione sia quelli che abbiano dato la loro adesione preventiva documentata con atto notarile, prima della costituzione legale dell'Associazione, alla quale dovranno essere iscritti, quali Soci Fondatori. Subito dopo la legale costituzione, senza altre formalità, con obbligo di versamento della quota di iscrizione, sono da considerarsi come Soci Effettivi.

Sono soci Onorari le persone fisiche alle quali l'Associazione voglia riconoscere, conferendo tale qualifica, merito per il contributo dato allo sviluppo e alla ricerca in campo medico odontoiatrico legale. Tale qualifica viene proposta dal Consiglio Direttivo e votata all'unanimità dall'Assemblea dei soci.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.

Effettivo è il socio in regola con le quote di pagamento che ha diritto di voto e può ricoprire le cariche sociali.

I sostenitori usufruiscono dei servizi resi dall'associazione e possono essere chiamati a dare il loro contributo alla realizzazione degli eventi culturali.

In qualità di sostenitori non sono titolari di diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

#### ART. 6

Il numero dei soci effettivi è illimitato. Possono divenire soci effettivi tutte le figure qualificate e corrispondenti alle categorie di cui al precedente art. 4.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente e deve essere corredata dalla firma di presentazione di due soci effettivi. L'iscrizione decorre dalla data di ratifica della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Dopo l'ammissione il nuovo socio sarà tenuto al pagamento della quota di iscrizione .

Il Consiglio Direttivo potrà, con motivato provvedimento, rifiutare l'iscrizione del richiedente quando questi non sia in possesso dei requisiti richiesti ovvero si trovi nei casi di incompatibilità previsti dalla propria legge professionale e dai principi della deontologia. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri mediante atto scritto indirizzato al Presidente del Collegio medesimo.

#### ART. 7

Sono qualificati come simpatizzanti esterni, gli enti e le società scientifiche ai quali l'Associazione voglia riconoscere , conferendo tale qualifica, merito per il contributo dato allo sviluppo e alla ricerca in campo medico-odontoiatrico legale. Tale qualifica viene proposta dal Consiglio Direttivo e votata all'unanimità dell'Assemblea dei soci. Sono altresì qualificati simpatizzanti esterni anche gli enti, le società e i privati che contribuiscano con liberalità al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

I simpatizzanti esterni non sono tenuti al pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali.

#### ART. 8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di partecipazione dei soci, dalle offerte volontarie e dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo, da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio e dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse. L'Associazione ha l'autonomia amministrativa necessaria al suo funzionamento. Nessun diritto può essere vantato dai soci sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento della società. In quest'ultima ipotesi, sarà l'Assemblea dei soci a decidere le modalità di utilizzo del patrimonio, in linea con le finalità dell'Associazione e senza scopo di lucro.

#### ART. 9

Tutti i soci Effettivi, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere versata per la prima volta all'atto dell'ammissione ed in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno. Il Tesoriere, entro il mese di febbraio di ogni anno, deve diffidare con lettera raccomandata o posta elettronica certificata i soci morosi al pagamento della quota associativa entro un mese. Trascorso il mese di marzo, invierà al Segretario la lista degli inadempienti, i quali saranno proposti per la successiva cancellazione al Consiglio Direttivo. La stessa procedura verrà seguita per coloro che siano destinatari di solleciti ripetuti per tre anni consecutivi. I soci in arretrato con il pagamento della quota annuale saranno considerati decaduti dalla qualifica di socio e successivamente cancellati dall'Albo sociale dal Consiglio Direttivo. Potranno, comunque, essere riammessi previa domanda di ammissione per iscritto e dopo aver pagato la quota sociale annuale.

#### ART. 10

La qualità di socio si perde per:

a) DIMISSIONI. Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento indirizzando le sue dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto entro il 30 settembre ed hanno effetto allo scadere dell'anno solare in corso. L'associato dimissionario resta obbligato al versamento delle quote sociali dell'anno in corso, non potrà riprendere le quote versate e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

b) **DECADENZA.** E' dichiarato decaduto, secondo le modalità di cui al precedente art. 9, il socio effettivo che non versi la quota di sua spettanza nei termini già precisati sub art. 9.

c) **ESCLUSIONE.** La qualità di socio si perde, infine, per esclusione in ogni caso in cui si ravvisi un comportamento contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione o ai principi deontologici. Il giudizio di esclusione sarà espresso dal Collegio dei Probiviri, a maggioranza e a scrutinio segreto, dopo aver valutato gli eventuali elementi di difesa del socio. Il provvedimento di esclusione non è soggetto a impugnazione alcuna.

## **TITOLO III GLI ORGANI**

### **ART. 11**

Sono organi all'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e, nel suo ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e i Consiglieri oltre al Collegio dei Probiviri.

Alle cariche elettive dell'Associazione sono eleggibili tutti i soci Effettivi ed Onorari in regola con il pagamento della quota sociale.

### **SEZIONE I: L'ASSEMBLEA**

#### **ART. 12**

L'Assemblea formula, su proposta del Consiglio Direttivo, l'indirizzo culturale dell'attività dell'Associazione, delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro a lei demandato per legge.

#### **ART. 13**

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci Effettivi in regola con il pagamento della quota annuale ed i soci Onorari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni anno ovvero ogni altra volta che il Consiglio Direttivo o il Presidente ritengano opportuno convocarla ed in ogni caso ove lo richiedano almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea, espressione della volontà dell'Associazione, è convocata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 15 giorni.

L'Assemblea è validamente costituita qualora il numero degli intervenuti sia pari al 50% più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti sulle questioni all'ordine del giorno e sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo scelti tra i soci Effettivi. Nella lettera di convocazione deve essere indicato anche l'ordine del giorno. Ogni socio con diritto di voto dispone di un voto; è ammessa una sola delega per socio.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti in merito alle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo e sulla destituzione di un membro del Consiglio Direttivo nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

Possono essere posti all'ordine del giorno, di competenza del Consiglio Direttivo, anche gli eventuali argomenti richiesti da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, che vengano fatti pervenire al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

### **SEZIONE II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART. 14**

Il Consiglio Direttivo agisce per la realizzazione degli scopi sociali e attua i programmi e le direttive deliberate dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme statutarie.

Il Consiglio Direttivo assume tutte le deliberazioni relative al normale funzionamento dell'Associazione ed in particolare:

- a) determina l'oggetto ed il calendario delle assemblee e delle manifestazioni organizzate annualmente deliberando a preventivo e a consuntivo le relative spese;
- b) nomina commissioni di studio e di lavoro vigilando sull'effettivo svolgimento dei compiti ad esse assegnati;
- c) mantiene gli opportuni contatti con gruppi ed associazioni esterne;

- d) vigila sul buon andamento dell'associazione e può segnalare al Collegio dei Probiviri la necessità di adottare provvedimenti disciplinari a carico degli associati;
  - e) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione , salvo ratifica dell'assemblea da convocarsi al più presto;
  - f) il Consiglio Direttivo nomina o fa decadere a suo giudizio insindacabile i Presidenti delle Sezioni Provinciali.
- Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono impugnabili davanti all'assemblea su istanza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci effettivi.

#### ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, più i Presidenti delle Sezioni Provinciali. Esso designa nel proprio ambito le singole cariche. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i sette candidati i quali riportino il maggior numero di voti espressi dall'assemblea. In caso di parità, risulterà eletto il candidato che abbia maggiore anzianità associativa. Il Presidente resterà in carica per la durata di due anni con la possibilità di rielezione per due anni successivi. In tale modo l'incarico di Presidente viene limitato ad una durata massima di quattro anni consecutivi per l'incarico medesimo. Ciò nonostante sarà possibile la rielezione dopo l'intervallo di un mandato.

Nella prima seduta, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, il Consiglio Direttivo procede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri intervenuti e, in caso di parità, il voto espresso dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente , determina la maggioranza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione di almeno 5 membri, anche per delega, e comunque è necessaria la presenza del Presidente o del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente o due dei suoi membri.

Il Segretario provvede personalmente o tramite un suo incaricato a redigere il verbale delle riunioni del Consiglio e provvede alla convocazione delle riunioni medesime. Cura, inoltre, la regolare tenuta del libro dei soci.

Il Tesoriere provvede ad incassare i contributi di cui all'art. 8 e compila il bilancio consuntivo annuale e relaziona sull'andamento di cassa; è delegato ai pagamenti ed è abilitato , anche disgiuntamente da altri membri del Consiglio Direttivo, ad intrattenere rapporti di conto corrente postale e bancario senza possibilità di scoperto.

Per il membro del Consiglio Direttivo, l'assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive comporta la censura, successivamente, al verificarsi di un'altra semplice assenza, in qualsiasi momento, non giustificata da particolari motivi, si verificherà la decadenza dalla carica che dovrà essere constatata e sancita dal Presidente, nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'evento. Qualora nel corso del mandato venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procederà ad integrazione per cooptazione in base alla lista dei primi non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo e, in caso di parità dei voti, in base alla maggiore anzianità associativa.

Qualora venga meno contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove elezioni.

#### ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è tenuto, tra gli altri, ai seguenti adempimenti:

- a) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e ne presiede le riunioni; 30 giorni prima della scadenza delle cariche sociali provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei nuovi organi sociali;
- b) sovrintende a tutte le attività dei componenti il Consiglio Direttivo , coordinandone le mansioni;
- c) provvede , di concerto con il Consiglio Direttivo, alla designazione di delegati speciali scelti tra i soci che lo assistano in attività o mansioni determinate;
- d) vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto;
- e) in caso di dimissione **o di impedimento** del Presidente, il Vice Presidente assume la carica "pro tempore" e indice l'assemblea elettiva entro trenta giorni dalla data di dimissioni.

#### ART. 17

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e ne fa le funzioni in caso di cessazione anticipata dalla carica ed è tenuto, tra gli altri, ai seguenti adempimenti:

- a) coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico;
- b) coordina l'attività delle commissioni di studio e di lavoro.

### **SEZIONE III: COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ART. 18**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giurisprudenziale e di controllo dell'Associazione. Esso:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l'unico interprete;
- b) giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e non ammissione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) dirime tra gli iscritti, con decisione inappellabile, controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi;
- d) propone all'Assemblea, che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio Direttivo per gravi motivi inerenti alla carica o alla violazione dello Statuto;
- e) nei casi previsti dalla lettera d) in caso di inerzia del Consiglio Direttivo, può convocare direttamente l'Assemblea;
- f) convoca l'Assemblea in caso di necessità o di inattività del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19**

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti nell'Assemblea successivamente all'elezione e alla proclamazione dei componenti il Consiglio Direttivo. Esso designa nel proprio ambito la carica del Presidente.

Delibera a maggioranza dei suoi componenti ed ha il potere di deliberare il proprio regolamento interno. Il Presidente rappresenta il Collegio, lo convoca e lo dirige. I Probiviri rimangono in carica un biennio. I suoi membri sono rieleggibili ma non con mandato consecutivo (ad eccezione fatta per la carica di Presidente).

Emette, se del caso, provvedimenti disciplinari di diffida, censura o decadenza.

## **TITOLO IV**

### **MODIFICHE DI STATUTO E NORME TRANSITORIE FINALI**

#### **ART. 20**

Le modifiche dello Statuto vengono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

#### **ART. 21**

Per tutto ciò che non è compreso nel presente Statuto si fa riferimento alle norme stabilite in materia del vigente Codice Civile.